

Legge regionale 03 marzo 1998 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

Art. 20

(Consultazioni e diritto di accesso all'informazione ed alla documentazione)

1. Il Regolamento dell' ARPA disciplina le forme di consultazione per la formulazione del programma annuale di attività da parte delle associazioni imprenditoriali di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.
2. Per il diritto di accesso all' informazione ed alla documentazione si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia che saranno esplicitamente indicate nel Regolamento di cui all'articolo 10. In sede di prima applicazione dello stesso per disposizioni vigenti si intendono la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39. Il Regolamento di cui all'articolo 10 deve altresì prevedere la creazione, presso ciascun Dipartimento provinciale, di un ufficio specificamente addetto anche a garantire la disponibilità delle informazioni e della documentazione disponibile in tutte le strutture dell'ARPA.
3. Ai fini della sensibilizzazione della popolazione l'ARPA formula e divulga, anche attraverso organi di informazione, una relazione annuale sullo stato dell'ambiente in base ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività di competenza nell'anno precedente.